



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 243 del 06/11/2024

Assessore Proponente:

OGGETTO: ESPRESSIONE ASSENSO E GRADIMENTO ALLA SCELTA DEL LEGALE AMMINISTRATORE COMUNALE PROCEDIMENTO RGNR N.1499/2024 - PROT GIP N.193/2024 E PROCEDIMENTO RGNR N.2021/1999 - PROT. GIP N.2021/3836

L'anno duemilaventiquattro addì sei del mese di novembre alle ore 18:10 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Assente
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Assente
LENZI STEFANO	ASSESSORE	Presente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di VICE SINDACO, il Sig. PAOLINI CHIARA che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 243 del 06/11/2024

OGGETTO: ESPRESSIONE ASSENSO E GRADIMENTO ALLA SCELTA DEL LEGALE AMMINISTRATORE COMUNALE PROCEDIMENTO RGNR N.1499/2024 - PROT GIP N.193/2024 E PROCEDIMENTO RGNR N.2021/1999 - PROT. GIP N.2021/3836

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art.48 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. in materia di competenze della Giunta Comunale;

PREMESSO che con nota Prot. 13.332 del 04.10.2024, Prot. n.13.350 del 04.10.2024 e Prot. n.13.448 del 07.10.2024 l'amministratore pubblico, ...omissis... comunicava il nominativo del difensore di fiducia, nella figura dell'Avv. Lorenzo Calvani del Foro di Firenze, a seguito del ricevimento di Avviso di garanzia da parte della Procura di Livorno in riferimento al procedimento penale n.1499/2024 RGNR Prot. PM n.193/2024 e procedimento penale n.2021/1999 RGNR – n.2021/3836 RG GIP (Opposizione archiviazione);

ATTESO che con nota Prot. n.14.325 del 25.10.2024 il medesimo amministratore comunicava di aver provveduto a nominare un nuovo legale nella persona dell'**Avv.to Adriano Giorgini** del Foro di Firenze in luogo del precedente incaricato, chiedendo alla Giunta Comunale di esprimere il "gradimento e l'assenso", allegando la documentazione necessaria;

Visto l'art. 7 bis del D.L. del 19/06/2015 n. 78, inserito dalla legge di conversione del 06 agosto 2015 n. 125, in vigore dal 15 agosto 2015, che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 86 del T.U.E.L. D.lgs n. 267/2000, così disponendo: "5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave";

Considerato:

- che tale recente disposizione ha espressamente riconosciuto la possibilità per l'Ente locale di rimborsare le spese legali sostenute da sindaci, assessori e consiglieri per cause legali connesse all'esercizio del loro mandato;
- che anche prima dell'introduzione della citata norma, numerose pronunce giurisprudenziali, riconoscevano la rimborsabilità anche agli amministratori delle spese legali sostenute in relazioni a fatti connessi con l'espletamento del mandato, attraverso il ricorso al procedimento analogico dell'art. 1720 del codice civile nella parte in cui dispone che "il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico", giungendo alla conclusione per cui " se il mandato di amministratore trova la sua causa in concreto nell'interesse pubblico che lo stesso ha il dovere di conseguire e una pubblica accusa trae origine dalla contestazione che detto mandato è stato, invece, espletato non nell'interesse pubblico, bensì per fini egoistici propri del soggetto agente, ne consegue che la difesa in giudizio non può considerarsi come un momento estraneo e avulso dal contesto nel quale

la stessa si inserisce in quanto evidentemente prodromica a dimostrare di avere agito nei limiti e nel rispetto del mandato pubblico conferito e la spesa per affrontarla dovrà essere necessariamente indennizzabile, ove...il rinvio a giudizio si sia rilevato addirittura errato, proprio perché affrontata a causa delle funzione per legge esercitate” (cfr. Corte Conti sez. Giur. Puglia, 14.06.2012 n. 782; Corte Conti sez. contr. Lombardia n.86/2012/PAR);

Vista la deliberazione 18/12/2015 n. 470 della Corte dei Conti, sez. reg. Contr. Lombardia, che con riferimento alla portata dell’espressione “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, di cui al novellato art. 86 TUEL, ha chiarito che il vincolo si deve intendere parametrato alle spese di funzionamento dell’ente locale, come risultanti dal rendiconto relativo al precedente esercizio;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.240 del 10.11.2023, esecutiva, avente ad oggetto: *“Approvazione regolamento sul patrocinio e il rimborso delle spese legali e peritali per dipendenti e amministratori coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile”*

Ritenuto necessario ed opportuno per l’Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, nonché della propria immagine e non sussistendo conflitti di interessi, esprimere sin da ora il proprio assenso all’ammissione al patrocinio dell’Ente le future istanze di rimborso relative alla difesa dell’amministratore di cui sopra, nei procedimenti di cui sopra;

Constatato che l’amministratore pubblico di cui sopra coinvolto nel procedimento in oggetto ha comunicato, all’Amministrazione il nominativo del proprio difensore di fiducia, al fine di verificare la condivisione sulla nomina dello stesso;

Ritenute sussistenti le necessarie condizioni di fatto e di diritto per poter esprimere il proprio “assenso” e “gradimento” alla scelta dell’Avv.to **Adriano Giorgini** del Foro di Firenze quali legale di fiducia del sopra indicato amministratore per la questione sopra richiamata;

Ritenuto di dover dare al presente atto valenza di atto di indirizzo;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per quanto in narrativa esposto:

- 1 di esprimere, per le motivazioni riportate in premessa, il “gradimento e l’assenso” di questo Ente alla scelta dell’**Avv.to Adriano Giorgini** del Foro di Firenze quale legale di fiducia rispettivamente dell’Amministratore ...omissis..., in riferimento ai procedimenti penali di cui alle premesse;
- 2 di incaricare il competente Responsabile del Servizio per l’adozione di tutti i necessari e conseguenti atti;
- 3 di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL, al fine di garantire all’amministratore il pieno diritto alla difesa.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 58 del 06.11.2024

IL VICE SINDACO
PAOLINI CHIARA

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA